

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti Avv.ti M. Caterina Giuffrè (*pec: caterina.giuffre@pec.it*) e Maria Ida Leonardo (*pec: mariaida.leonardo@pec.it*) difensori della SOCIETÀ **BIOAGRI S.S. AGRICOLA** (P.IVA e CF. 02573240807), in persona dell'amministratrice e legale rappresentante p.t. Sig.ra Pasqualina Giuffrè (CF: GFFPQL66P67H224F), in esecuzione dell'ordinanza collegiale del 19.3.2019 n. 110/2019, pubblicata il 20.3.2019, resa dal TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, nel giudizio RG. 275/2019

AVVISANO CHE

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, ed il numero di registro generale del ricorso è NRG. 275/2019;
- il nome della ricorrente principale è SOCIETÀ BIOAGRI S.S. AGRICOLA (P.IVA e CF. 02573240807), in persona del legale rappr. p.t., e quello della ricorrente incidentale è CAVALIERI E PAPAANNI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA (CF e P.IVA 02319060782), in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Carbone;
- l'amministrazione intimata è la REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Marafioti, domiciliata ex lege in Catanzaro Germaneto, viale Europa, nonché la REGIONE CALABRIA, DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA), Regione Calabria Autorità di Gestione del Psr Calabria non costituiti in giudizio;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati sono i seguenti: a) Decreto Dirigenziale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Alimentari Regione Calabria n. 15612 del 19.12.2018, unitamente a tutti gli allegati; b) verbale di valutazione istruttoria di riesame del 28.9.2018 unitamente a tutti gli allegati; D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016, unitamente a tutti gli allegati; c) Disposizioni Procedurali approvate con D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016 e richiamate nel D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016; d) Disposizioni attuative delle domande di sostegno per la misura 4 richiamate nel D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016; e) DDG n. 9836 del 7 settembre 2017, unitamente agli allegati f) ogni altro atto presupposto, attuativo, integrativo, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

INDICANO DI SEGUITO IL

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO RELATIVO ALLA MISURA 4.1. DEL PSRN 2014-2020 E DEI RELATIVI ALLEGATI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.241/90, DEGLI ART. 3 E 97 COST., DELLE LINEE GUIDA

SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020; DEL DPR N. 22/2018; DEI PRINCIPI BUON ANDAMENTO, DI TASSATIVITÀ, PROPORZIONALITÀ, DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

1. La Commissione di riesame, all'esito di una istruttoria carente e contraddittoria, ha parzialmente accolto il ricorso di riesame e sancito la ricevibilità della domanda, salvo poi - con valutazioni contraddittorie, immotivate e palesemente strumentali - confermare sostanzialmente la non finanziabilità del progetto, per avere rinvenuto altre ipotesi di inammissibilità relativamente ad alcuni interventi e decurtato il punteggio indicato dalla ditta (38) di ben 11 punti, così privandola del punteggio minimo di 36 necessario per il finanziamento.

Nella valutazione si riscontrano innanzitutto evidenti incongruità che inducono già a ritenere la valutazione nel suo complesso inattendibile, manifestamente contraddittoria, irragionevole, nonché frutto di una istruttoria carente e del travisamento della domanda:

- vi è un contrasto tra quanto si legge nella checklist e quanto nel verbale di riesame in ordine alla presentazione della documentazione comprovante la soglia di autoconsumo ai fini dell'intervento 4.1.4.;
- si decurtano immotivatamente 2 punti, relativi agli interventi che incidono positivamente sulla gestione della qualità dei suoli ovvero acquisto di macchine ed attrezzature per l'applicazione delle tecniche colturali di minima lavorazione, con ciò esprimendo una valutazione **in contrasto** con quella di ammettere le correlate spese per un ammontare superiore al 10% dell'intervento.
- la Commissione si riferisce sempre ad un solo titolo IAP ("*il titolo IAP allegato risulta essere sotto condizione;*" "*il titolo IAP sotto condizione*") e non si è accorta invece che la ricorrente nell'allegato 1 ha inserito due titoli IAP;
- la Commissione ha proceduto al soccorso istruttorio perché erroneamente era stato caricato il Bipol di un'altra ditta, ma non ha ritenuto di ricorrere al soccorso per verificare la validità del titolo IAP in capo al richiedente e/o per chiedere chiarimenti e/o acquisire la documentazione asseritamente necessaria per ammettere l'intervento;
- nel verbale di riesame la Commissione ha addotto argomentazioni all'evidenza pretestuose e arbitrarie, che esulano del tutto dai poteri a questa attribuiti e dalle finalità dell'intervento.

2. La manifesta illegittimità dei provvedimenti gravati si evince a fortiori da una più approfondita analisi dei rilievi riportati nel verbale di riesame (singolarmente esplicitati e contestati nel ricorso

introduttivo a quale si rinvia), all'evidenza inidonei a sorreggere la mancata ammissione della spesa e attribuzione del punteggio.

Nel richiamare quanto già esposto al punto 1, basti in questa sede evidenziare che:

- le fasce alberate costituiscono una misura precauzionale e proteggono da tutti gli eventi erosivi, così che la mancata ammissione della spesa perché “non si spiega il fenomeno erosivo da contrastare” è palesemente irragionevole e la motivazione inidonea allo scopo;

- la determinazione dell'Amministrazione di escludere le spese per le attrezzature indicate in domanda con il codice 012 (ponte in metallo, una bilancia industriale da pavimento, un Muletto e una Cella frigorifera di 2 m per 3 m.) per mancanza di una qualsiasi documentazione attestante lo stato dei luoghi è palesemente irragionevole, arbitraria, contraddittoria. Quantomeno la Commissione avrebbe dovuto chiarire quale ulteriore documentazione era necessaria nel caso di specie e perché, tenuto conto che la stessa ha rilevato che è stata documentata l'esistenza di un capannone e di un piazzale antistante.

Inoltre, l'Amministrazione ha erroneamente ommesso di attribuire alla ricorrente il punteggio spettante agli agricoltori professionali sul presupposto che “*il titolo IAP sotto condizione risulta scaduto alla data della domanda*”. Il certificato provvisorio non è soggetto a scadenza e comunque la ricorrente alla data di presentazione della domanda era “agricoltore professionale”, come si evince anche dal certificato definitivo IAP rilasciato dalla Città Metropolitana in data 24.3.2017 prot. n. 77437, richiamato anche nell'istanza di riesame.

La motivazione, anche a fronte di quanto esposto in fase di riesame dalla ricorrente, è senz'altro inidonea a spiegare le ragioni della mancata attribuzione del punteggio ed è il frutto di una istruttoria carente, perplessa e contraddittoria, nonché di valutazioni palesemente illegittime e discriminatorie.

Ad ogni modo, si è trattato – a tutto voler concedere - di un mero errore materiale consistito nell'aver allegato alla domanda solo il certificato provvisorio e non anche l'istanza di riconoscimento del titolo definitivo, così che anche in questo caso si contesta la mancata attivazione del soccorso istruttorio, eventualmente interpellando direttamente la Provincia (oggi Città Metropolitana).

Diversamente opinando, per quanto sopra esposto si denuncia l'illegittimità del criterio di valutazione e degli atti interpretativi nella parte in cui non si prevede l'assegnazione del punteggio alla società agricola semplice nel caso in cui l'amministratore e socio della stessa abbia già attestato il possesso dei requisiti, nelle more del rilascio del certificato definitivo, anche per contrasto con l'art. 1, co.3, Dlgs. n. 99/2004.

3. I medesimi vizi si riscontrano anche con riferimento alle determinazioni che non hanno interessato il punteggio ma hanno influito sull'ammissione delle spese previste per il rifacimento delle fallanze e per la sub misura 4.1.4. (cfr. punto 1).

Con particolare riferimento alle spese per il risarcimento delle fallanze si contesta in primo luogo che, diversamente da quanto affermato dalla Commissione, alla domanda è stata allegata documentazione fotografica nella quale si vede ictu oculi la presenza di fallanze nel terreno oggetto di reimpianto. In secondo luogo, l'assunto circa la "possibilità" che siano indicati costi relativi alle operazioni di rimpiazzo della porzione giovane costituisce una mera illazione, arbitraria, non suffragata da alcun riscontro oggettivo ed in contrasto con quanto esposto nel progetto e dichiarato dal ricorrente. Gli impianti già realizzati sono stati effettuati con fondi propri del ricorrente.

Con riferimento alla mancata ammissione delle spese per la misura 4.1.4. a causa della mancata allegazione delle bollette energetiche, l'Amministrazione avrebbe dovuto senz'altro procedere al soccorso istruttorio, tenuto conto che il consumo medio era già attestato nella perizia in possesso della Regione, che il bando non prescrive espressamente l'esclusione per la mancata allegazione di tale documentazione e che si tratta di documenti già esistenti alla data di scadenza del bando.

4. La valutazione complessiva non solo si presenta manifestamente erronea in punto di fatto, contraddittoria e illogica, ma anche illegittimamente e capziosamente volta a contestare carenze insussistenti e/o manifestamente irrilevanti, non correlate a specifiche ed inequivoche prescrizioni del bando.

La Commissione avrebbe dovuto invece soffermare la valutazione innanzitutto sulla idoneità delle spese indicate al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dall'operazione da intraprendere. Invece, nessuna delle suddette spese e dei suddetti punteggi è stata decurtata perché non risultava funzionale al raggiungimento di tali obiettivi.

In effetti sarebbe bastata al più una richiesta di chiarimenti e/o ricorrere al soccorso istruttorio per sanare gli asseriti e insussistenti profili di inammissibilità. Tanto più in assenza della comunicazione di un avviso di rigetto, anch'esso illegittimamente pretermesso dall'Amministrazione.

Del resto, nel caso di specie si verte in ipotesi di chiarimenti e/o documenti non espressamente richiesti dal bando, tanto meno a pena di esclusione, che mirano ad attestare, correttamente, l'esistenza di circostanze preesistenti, riparando incompletezze o irregolarità meramente formali. Le carenze contestate non rientrano dunque nella previsione dell'art. 2.3 delle disposizioni procedurali, nella parte in cui disciplina il controllo di inammissibilità e vieta l'integrazione

documentale. Nel caso in cui si andasse di contrario avviso, si impugnano in via graduata le suindicate disposizioni (e tutti gli atti successivi per invalidità derivata) perché sono eccessivamente generiche e violano macroscopicamente i principi di buon andamento, di ragionevolezza e di proporzionalità, nella misura in cui sanciscono indiscriminate ipotesi di inammissibilità, per mere formalità e senza distinguo in ordine alla gravità, a scapito del sostanziale rispetto degli interessi pubblici sottesi alla procedura.

5. Alla luce di tutto quanto esposto, è evidente che la valutazione della domanda della ricorrente è palesemente illegittima, manifestamente irragionevole, immotivata, contraddittoria, arbitraria, discriminatoria, frutto di una carente istruttoria, di macroscopici errori di fatto e di questioni di carattere meramente formale.

Illegittimi, anche in via derivata, sono tutti gli atti conseguenti, ivi comprese le graduatorie pubblicate nella parte in cui non mantengono gli importi proposti ed il punteggio indicato nella domanda di aiuto, ovvero non li modificano nella diversa misura ritenuta di giustizia e tale da consentire l'ammissione al contributo.

PQM

Si conclude

per l'accoglimento del ricorso e della correlata istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.

INDICANO ALTRESI'

- che iscritto il ricorso al ruolo generale con il n. 275/2019, il TAR Calabria, Sede di Catanzaro, Seconda Sezione, con ordinanza n. 110 depositata il 20 marzo 2019, ha disposto la notificazione per pubblici proclami ai soggetti che precedono la ricorrente nella graduatoria di cui all'allegato A al decreto del Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA), prot. n. 15612 del 19.12.2018, fissando al 25 giugno 2019 l'udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito;
- che i controinteressati sono i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 596 della graduatoria impugnata (Graduatoria Definitiva Finale - M 4.1.1/4.1.2/4.1.3 "Pacchetto Aggregato" - Allegato A del D.D. n. 15612 del 19.12.2018);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi";
- che si allegano, come parte integrante e sostanziale del presente avviso, il testo integrale del ricorso di Bioagri S.s. Agricola, l'elenco nominativo dei controinteressati, la graduatoria

impugnata e l'ordinanza TAR Calabria, Sez. II, n. 110/2019, come da separati allegati: RICORSO, ELENCO NOMINATIVO, Graduatoria Allegato A DDGR n. 15612 del 19.12.18, Ordinanza TAR CZ 110_19.

Roma, Catanzaro 16.4.2019

Avv. Maria Caterina Giuffrè

Avv. Maria Ida Leonardo